

ORIGINALE

**IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**



REGIONE SICILIANA
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CALTANISSETTA**

VIA G. CUSMANO, 1 - 93100 CALTANISSETTA
COD. FISC. E P. IVA: 01825570854

DELIBERAZIONE N° 30hh del 03 DIC 2020

OGGETTO: Presa d'atto della convenzione per lo svolgimento del servizio di accompagnamento del personale ASP per l'espletamento a domicilio dei tamponi Covid 19

DIREZIONE GENERALE	U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO Autorizzazione di spesa n: _____ del _____ Conto _____ Il Responsabile _____
	Copia per: <input checked="" type="checkbox"/> U.O.C. Coordinamento Amministrativo Area Territoriale <input checked="" type="checkbox"/> Referenti USCA <input checked="" type="checkbox"/> U.O.C. AA.GG. <input checked="" type="checkbox"/> U.O.C. Economico Finanziario/Patrimonio

In data 03 DIC 2020 nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Alessandro Caltagirone nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°187/serv.1/S.G. del 4/04/2019, con l'intervento del Direttore Amministrativo Dott. Pietro Genovese e del Direttore Sanitario Dr.ssa Paola Marcella Santino, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Calogera Natale ha adottato la seguente deliberazione



Premesso che:

- con diversi dispositivi di legge, nazionali e regionali, sono state aggiornate ed emanate le nuove disposizioni attuative con le indicazioni per la realizzazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'attuale scenario epidemico da SARS Cov-2, caratterizzato da repentino aumento del numero dei casi positivi, induce a mettere in atto misure straordinarie necessarie al contenimento della diffusione della pandemia da coronavirus;

Visto:

- il decreto 9 Marzo 2020 n. 14 recante disposizioni per il potenziamento del S.S.N. in relazione all'emergenza Covid 19;
- l'art.8 del predetto Decreto 9 Marzo 2020 che prevede l'istituzione delle unità speciali di continuità assistenziali;
- che, in applicazione del suddetto Decreto, l'Assessorato Regionale alla Salute ha emesso apposita circolare prot. 16449 del 26 Marzo 2020 relativa all'istituzione delle unità speciali di continuità assistenziali (U.S.C.A.), che ne disciplina le modalità di intervento;
- che le stesse USCA necessitano di supporto logistico per il corretto espletamento dell'attività;

Considerato:

- che per il perseguimento di tali obiettivi è opportuno predisporre e mantenere in essere, una rete attiva con il terzo settore che possa supportare l'ASP per soddisfare le esigenze del Territorio, seguendo il principio di sussidiarietà tra l'ente ASP e le associazioni del terzo settore;
- che la Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del d.lgs 28 settembre 2012 n. 178, è autorizzata, tra l'altro, a sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività sociali e di servizi alla persona nonché di attività sanitarie e socio sanitarie;
- che in tale ambito la Croce Rossa Italiana – Comitati di Caltanissetta, Gela e Mussomeli ODV – ha fornito la propria disponibilità a collaborare con l'ASP di Caltanissetta per l'espletamento di servizi connessi al contenimento della diffusione del COVID 19 sul territorio di Caltanissetta;
- che l'ASP di Caltanissetta necessita, per il pieno funzionamento delle unità speciali di continuità assistenziali (USCA), del supporto della Croce Rossa Italiana – Comitati di Caltanissetta, Gela e Mussomeli ODV – per l'impiego di mezzi e personale autista;

Preso atto che fra l'ASP di Caltanissetta e la Croce Rossa Italiana – Comitati di Caltanissetta, Gela e Mussomeli ODV – nelle more della sottoscrizione di formale convenzione, era stata raggiunto Accordo preliminare in data 27/03/2020 per definire quanto necessario all'attivazione del servizio di accompagnamento del personale ASP per l'espletamento a domicilio dei tamponi Covid 19, predisponendo di fatto l'inizio delle attività in argomento, stante lo stato emergenziale di cui innanzi è cenno;

Vista la Convenzione, sottoscritta in data 03/12/2020, per lo svolgimento del servizio di accompagnamento del personale ASP per l'espletamento a domicilio dei tamponi Covid 19, la quale

The image shows a handwritten signature in blue ink on the left. To its right is a circular official stamp of the Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, with the text 'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta' around the perimeter and 'Caltanissetta' in the center. A blue ink scribble is over the stamp. To the right of the stamp is another handwritten mark, possibly initials, also in blue ink.

integra e ratifica l'Accordo preliminare sottoscritto tra le parti in data 27/03/2020;

Preso atto che la suddetta convenzione, con corrispettivi patti e condizioni stabiliti ivi indicati, ha termine il 31/12/2020, con decorrenza dalla data del 27/03/2020, eventualmente rinnovabile a richiesta delle parti.

Dato atto che l'attività gestionale conseguente è in capo alla competente U.O.C. Coordinamento Amministrativo Area Territoriale con carico, pertanto, alla stessa dell'attività di liquidazione e pagamento in conformità ai patti e condizioni specificati nell'allegata convenzione, nonché di tutti gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione;

Dato atto, altresì, che l'attestazione della regolarità dell'attività prestata è in capo ai Referenti USCA, stante che la quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto convenzionalmente;

Ritenuto di dover prendere atto della predetta convenzione, per come in allegato;

Preso atto che il Direttore che propone il presente provvedimento, con la propria sottoscrizione attesta che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6/11/2012 n. 190 nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione;

Su proposta del Direttore che, previo riscontro dell'esito dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, attuati dal responsabile del procedimento, attesta la legittimità formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Richiamato il contenuto tutto di parte narrativa da intendersi qui integralmente trascritto:

1. **Prendere atto** della convenzione stipulata fra l'ASP di Caltanissetta e la Croce Rossa Italiana allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. **Dare atto** che la presente convenzione, con corrispettivi patti e condizioni stabiliti ivi indicati, ha termine il 31/12/2020 con decorrenza dalla data del 27/03/2020, eventualmente rinnovabile a richiesta delle parti.
3. **Dare atto** che l'attività gestionale conseguente è in capo alla competente U.O.C. Coordinamento Amministrativo Area Territoriale con carico, pertanto, alla stessa dell'attività di liquidazione e pagamento in conformità ai patti e condizioni specificati nell'allegata convenzione, nonché di tutti gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione.
4. **Dare atto**, altresì, che l'attestazione della regolarità dell'attività prestata è in capo ai Referenti U.S.C.A., stante che la quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto convenzionalmente;
5. **Dare Atto** che, come già indicato nella Convenzione *de quo*, la presente Convenzione annulla ogni precedente accordo e/o atto tra le parti,

6. **Autorizzare** in acconto il pagamento di Euro 72.000,00 sul conto n. 502020127 “altri servizi non sanitari da privato”, quale somma da corrispondere a rimborso parziale dei costi annessi all’attività svolta dal 27/03/2020 ad oggi, debitamente rendicontata;
7. **Autorizzare** l’importo presuntivo di Euro 240.000,00 – calcolato sulla media dei costi intanto sostenuti e rendicontati – che sarà liquidato con successivo provvedimento da parte della U.O.C. competente e comunque previa verifica dell’attività svolta;
8. **Dare mandato** al Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento delle somme dovute, previa verifica dell’U.O.C. Coordinamento Amministrativo Area Territoriale tenuto alla liquidazione delle suddette;
9. **Trasmettere** il presente atto all’U.O.C. Affari Generali per gli incombeni consequenziali, al Settore Economico Finanziario e ai Referenti USCA;
10. **Notificare** il presente atto all’U.O.C. Coordinamento Amministrativo Area Territoriale;
11. **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pietro Genovese

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Paola Marcella Santino

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Alessandro Caltagirone



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PERSONALE ASP PER L'ESPLETAMENTO A DOMICILIO DI TAMPONI COVID 19

L'anno 2020 il giorno _____ del mese di _____

TRA

L'azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, rappresentata dal Dott. Ing. Alessandro Caltagirone nato a Palermo il 21 maggio 1971, n.q. di Direttore Generale dell'ASP di Caltanissetta, di seguito denominata "ASP" per brevità;

E

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, rappresentata dal Rag. Nicolò Piave nato a Caltanissetta il 21.02.1981, Codice Fiscale PVINCL81B21B429X, n.q. di Presidente del Comitato di Caltanissetta, di seguito denominata "CRI" per brevità, individuata quale capofila;

E

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Mussomeli ODV, rappresentata dal dott. Valerio Salvatore Frangiamore nato a Mussomeli (CL) il 29/01/1965, Codice Fiscale n.q. FRNSVT65A29F830N di Presidente del Comitato di Mussomeli;

E

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Gela, rappresentata da Anita Rita Lo Piano nata a Niscemi (CL) il 23-08-1953, n.q. di Presidente del Comitato di Gela;

Premesso che:

- a) l'Azienda Sanitaria Provinciale, nell'ambito delle proprie attività istituzionali si occupa di garantire il servizio di trasporto sanitario in ambito provinciale.
- b) Le attività di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale si svolgono, oltre che con mezzi, strutture e personale gestiti direttamente, anche con un sistema di approvvigionamento "doppio binario" alternativamente mediante:

- I. convenzioni dirette con associazioni di volontariato fra le quali si annovera anche l'Ente/Associazione e/o Istituzione di Volontariato a carattere associativo;
 - II. pubblici contratti con soggetti privati e/o associazioni di volontariato nel rispetto della vigente normativa di cui al D. Lgs. n 163/2006 nei limiti di sua applicazione posto che trattasi di prestazioni rientranti nell'allegato IIB del citato Codice dei Contratti.
- c) che per il perseguimento di tali obiettivi è opportuno predisporre e mantenere in essere la presente convenzione.
- d) che la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Sicilia OdV ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata ad esercitare tra l'altro le seguenti attività d'interesse pubblico:
- I. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
 - II. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;
 - III. svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;
 - IV. svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.
 - V. che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, anche per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi alla persona nonché di attività sanitarie e sociosanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale;

- VI. che la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Sicilia OdV può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell'Associazione.
- e) che, in particolare, come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per lo svolgimento delle attività d'interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con le Associazioni;
- f) che ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e) del Dlgs 1/2018 del 2 gennaio 2018, la Croce Rossa Italiana costituisce struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile;
- g) che l'Associazione della Croce Rossa Italiana in quanto Organizzazione di Volontariato è Ente del Terzo Settore sulla base delle intervenute modifiche contenute nel D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), laddove all'art. 4 sono definiti Enti del terzo Settore “[...] le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.”
- h) che pertanto è possibile applicare alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta OdV, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 28 settembre 2012, il Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- i) che attraverso la stipula di specifica convenzione, con la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Sicilia OdV, si ritengono altresì garantiti i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza richiamati dall' Anac e altresì rispettati i principi di imparzialità e trasparenza, anche in virtù della specificità, nell'ambito del Terzo Settore. dell'Associazione stessa e delle attività d'interesse pubblico che, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata ad esercitare sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;
- j) La Croce Rossa Italiana -risulta censita nel “documento tecnico sulle misure di protezione per la tutela della salute nelle operazioni di trasporto e gestione extraospedaliera di pazienti infetti

o potenzialmente infetti da agenti biologici di classe iv” con prot 35824 del 7 Dicembre 2015 della DGPREV del Ministero della Salute, come una delle Amministrazioni referenti per le attività relative al trasporto in Alto Biocontenimento e alla gestione extraospedaliera del paziente (inclusa la formazione del personale sanitario) sul territorio nazionale.

VISTA La circolare prot. 16449 del 26 marzo 2020 relativa all’istituzione di unità speciali di continuità assistenziale (USCA), di cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta necessita dotarsi, e che per tale servizio è necessario il supporto della Croce Rossa Italiana per l’impiego di mezzi e personale autista;

Che l’emergenza COVID 19 è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021 e che l’ASP è tenuta allo svolgimento dei servizi di USCA e tamponi a domicilio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Valore delle Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

Il presente accordo ha ad oggetto il servizio di trasporto con automezzo proprio di personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale per l’espletamento a domicilio, nel territorio della Provincia di Caltanissetta, del tampone rinofaringeo o di altre procedure invasive o mediche su pazienti di cui è sospetta o accertata l’infezione da SARS-CoV-2.

Gli orari di svolgimento del servizio sono correlati alle esigenze dell’ASP e secondo i servizi necessari, nello specifico i turni saranno di 12 ore.

La presente convenzione è da considerarsi aperta ed è, quindi, costituita da prestazioni definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel numero e nella localizzazione. Pertanto, la quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità che verranno in evidenza nell’arco di tempo previsto convenzionalmente.

La CRI si impegna ad effettuare l’attività oggetto del presente accordo con l’utilizzazione dei mezzi e del personale idoneo allo scopo.

La scelta del mezzo da utilizzare è definita dalla CRI sulla base della disponibilità degli stessi.

Le attrezzature per l’espletamento del servizio, nonché il materiale di consumo e sanitario strettamente necessario all’espletamento del servizio è a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta.

Articolo 3 – Durata del servizio

La convenzione decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio e terminerà il 31 dicembre 2020. La convenzione potrà essere rinnovata a richiesta delle parti. A far data dalla stipula della presente sono abrogati tutti gli accordi e le convenzioni di pari materia precedentemente approvati.

Articolo 4 - Svolgimento del servizio

Ove sussista la necessità di attivare il trasporto di personale, il referente del servizio farà richiesta telefonica alla sala operativa CRI. L'autovettura con relativo personale dovrà essere disponibile ed operativa entro trenta minuti dall'attivazione;

I. Equipaggio

Composizione

L'equipaggio oggetto dell'affidamento sarà composto da almeno un autista, munito di idonea attestazione CRI alla guida dei mezzi con targa CRI o regolare patente civile per la guida dei mezzi in affitto;

Il personale sanitario a bordo (Medico e/o Infermiere) sarà messo a disposizione dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;

Qualora si rendesse necessario la CRI potrà fornire personale medico e/o infermieristico i cui oneri sono contabilizzati a parte.

II. Formazione e Attestazioni

Il personale impiegato per il servizio deve essere in possesso delle certificazioni di formazione, relative all'attività da svolgere.

All'atto dell'attivazione del mezzo, la CRI comunicherà all'Azienda Sanitaria Provinciale i nominativi del personale dell'equipaggio.

III. Flussi informativi, privacy e riservatezza

La CRI deve fornire, tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante gli interventi di trasporto, nonché eventuali difficoltà rilevate nel percorso, anche al fine di riscontrare la congruità del tempo occorso per l'intervento, o alle criticità logistiche.

La CRI ed il personale operante nell'attività di trasporto sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii., (codice in materia di protezione dei dati personali).

La CRI ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione dell'accordo convenzionale.

IV. Osservanza delle condizioni normative per i per i volontari

La CRI dà atto che il Committente ha fornito tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area ove opererà il proprio personale.

La CRI potrà utilizzare il personale volontario esclusivamente nell'ambito dei volontari registrati alla CRI medesima secondo le norme vigenti in materia, anche rispetto all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.

La CRI è tenuta, altresì:

- ⇒ alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche;
- ⇒ ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi nonché dei terzi trasportati, assicurando, comunque, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.

Articolo 5 – Costi e Rendicontazione

Per ogni autovettura attivata nelle ore diurne la CRI avrà diritto a un rimborso nella misura massima di € 50,00 quale onere riflesso (costi indiretti) dell'attività oggetto della presente con relativo rimborso chilometrico pari 0.60 €/km. Per ogni autovettura attivata nelle ore festive e notturne la CRI avrà diritto a un rimborso nella misura massima di € 70,00 quale onere riflesso (costi indiretti) e un rimborso chilometrico pari 0.60 €/km. I chilometri saranno conteggiati da apposita attestazione rilasciata dal legale rappresentate dell'associazione. Il chilometraggio si considera dal punto di partenza del mezzo e del personale considerando sia il viaggio di andata sia il viaggio di ritorno. La CRI renderà mensilmente i servizi resi emettendo apposita fattura elettronica, suddividendola per tipologia di servizi e punti di attivazione. Tutti i rimborsi dovranno essere analiticamente rendicontati allegando ogni eventuale relativa attestazione.

Articolo 6 – Pagamenti

Gli oneri economici sopportati saranno rimborsati previa presentazione della richiesta di rimborso da parte della CRI.

L'Azienda Sanitaria Provinciale nel termine di 10 gg dalla ricezione del report potrà contestare la richiesta di rimborso emessa e la relativa rendicontazione in qualsivoglia momento dall'invio della

stessa da parte della CRI. L'importo della richiesta di rimborso verrà corrisposto, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva, se e dove previsto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di rimborso, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato indicato in fattura.

Le parti espressamente convengono che alla presente convenzione non avendo natura di transazione commerciale non si applica la disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2002 di Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002.

Articolo 7 - Copertura assicurativa del personale addetto ai servizi e dei terzi trasportati

La CRI è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni ad essa richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.

La CRI è pertanto tenuto a stipulare idonee e adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività

Articolo 8 – Recesso e Risoluzione

L'Azienda Sanitaria Provinciale può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere alla CRI esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione della convenzione, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. La CRI si riserva la facoltà di recedere al presente accordo con un preavviso di almeno giorni 5.

Art. 9 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziali e riservate e a non divulgare, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, tutte le informazioni relative alla collaborazione. Ove, al fine dello svolgimento della presente Convenzione, la Croce Rossa dovesse avvalersi anche di collaboratori esterni, la stessa s'impegna sin d'ora a vincolare gli stessi ai medesimi obblighi di confidenzialità e riservatezza

In considerazione di quanto sopra le informazioni potranno essere utilizzate dalle Parti al solo scopo della collaborazione instaurata con la presente Convenzione, evitando che dette informazioni confidenziali siano utilizzate per fini diversi. A tal fine, le Parti s'impegnano ad assumere tutte le

precauzioni necessarie a salvaguardare, secondo la migliore diligenza, la riservatezza e segretezza delle informazioni ricevute.

Art. 10 – Adempimenti Privacy

Le informazioni fornite da ciascuna parte relativamente alle attività in essere e al personale che sarà coinvolto nell'esecuzione della presente Convenzione costituiscono dati personali ai sensi del Codice privacy (D.Lgs. Nr. 196 del 30 giugno 2003) e verranno trattati da ciascuna parte per le finalità strettamente connesse allo svolgimento delle attività convenzionali.

Ove nello svolgimento della collaborazione si dovesse rendere necessario l'accesso, la comunicazione o in genere il trattamento di dati personali, ivi inclusi dati sensibili/giudiziari, da parte del soggetto non Titolare dello stesso, quest'ultimo si impegna sin d'ora a effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto del Codice privacy e del relativo Allegato B, dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili nonché dei relativi regolamenti predisposti.

Ai fini della convenzione, la Croce Rossa accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare l'ASP di Caltanissetta e di cui gli incaricati della Croce Rossa vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. La Croce Rossa vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. N. 196/2003.

Articolo 11 – Atti modificativi

Ogni modifica al presente accordo dovrà formare oggetto di una clausola aggiuntiva scritta, stipulata alle stesse condizioni della convenzione; nessun accordo verbale in tal senso può essere vincolante per le parti contraenti.

Articolo 12 - Rispetto obblighi di tracciabilità

Devono essere rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Articolo 13 – Foro giurisdizionale competente

Qualsiasi controversia tra le Istituzioni e il Contraente o qualunque pretesa, da una parte o dall'altra, basata sul presente contratto quadro, che non abbia potuto formare oggetto di una composizione amichevole tra le parti contraenti, è sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Caltanissetta, con esclusione di ogni altro Foro.

Art. 14 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione dovranno essere redatte per iscritto e trasmesse tramite PEC ai seguenti indirizzi (o a qualsiasi altro indirizzo che le Parti abbiano indicato nel rispetto di quanto qui previsto):

- ASP di Caltanissetta,

Referenti: Dr. Benedetto Trobia. Area Nord
Dr. Alfonso Cirrone Cipolla. Area Sud

- Croce Rossa,

Referente: Rag. Nicolò Piave

Le comunicazioni si considerano conosciute dal destinatario dalla data riportata nel messaggio di posta elettronica di avvenuta consegna trasmesso dal servizio di posta elettronica certificata

Art. 15 – Disposizione Finale

Le Parti dichiarano e si danno atto che tutte le pattuizioni contenute nella presente Convenzione sono frutto di libera negoziazione tra le stesse e che, pertanto, a nessuna delle predette clausole, ivi inclusa la presente, può essere riconosciuto o in alcun modo attribuito il carattere di vessatorietà ai sensi dell'Art. 1341 Cod. Civ.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CALTANISSETTA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alessandro CALTAGIRONE)

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA
IL PRESIDENTE
(Nicolò PIAVE)

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI GELA
IL PRESIDENTE
(Anita Rita LO PIANO)

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CALTANISSETTA
IL PRESIDENTE
(Valerio Salvatore FRANGIAMORE)

ORIGINALE



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Calzera Natale

Pubblicazione

Il sottoscritto dichiara che, copia conforme all'originale, della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ai sensi e per gli effetti delle L.R. n°30/93, art. 53, 2° comma, a decorrere dal _____ e fino al _____

l'incaricato



Trasmessa al Collegio Sindacale il _____ con prot. n° _____

NON SOGGETTA A CONTROLLO	ESTREMI DI RISCONTRO TUTORIO
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta a controllo ai sensi dell'art. n.8 di cui alla Legge 412/91, divenuta ESECUTIVA Decorso il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione.	Delibera trasmessa all'Assessorato Regionale Sanità in data _____ con Prot. N. _____ SI ATTESTA
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta a controllo ai sensi dell'art. 8 di cui alla Legge. 412/91, dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Ai sensi dell' art. 53, 7° co, di cui alla L.R. n. 30/93	che l'Assessorato Regionale Sanità, esaminata la presente deliberazione: <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto numero _____ del _____ <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto numero _____ del _____ (come da allegato). -

PER LA SEGRETERIA
